

D. Lgs. 24 aprile 1997, n. 181

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 1997, n. 146.



Articolo 3

Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche

COMMA 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, che non esercitino il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della *legge 8 agosto 1995, n. 335*, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è stabilito nella misura di lire 250 milioni ed è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT